

L.R. 20/1973, art. 1  
L.R. 15/1996, art. 14

B.U.R. 6/12/2000, n. 49  
B.U.R. 6/12/2000, n. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 ottobre 2000, n. 0377/Pres.

**Regolamento relativo alle modalità ed ai criteri per la concessione agli enti locali territoriali e loro consorzi del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dai medesimi a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 1 della legge regionale 20/1973 e all'articolo 14 della legge regionale 15/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.**

#### Art. 1

1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è concesso agli Enti locali territoriali e loro consorzi a titolo di rimborso delle spese che gli Enti medesimi legittimamente sostengono, anche con il proprio personale assunto a tempo indeterminato, a fronte delle esigenze delle minoranze linguistiche, per traduzioni, per la formazione del personale, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati e per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle, redatti nella lingua della minoranza.

2. Il contributo previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è concesso, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro consorzi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle indicanti il termine friulano della località nella grafia ufficiale.

3. Le spese per la segnaletica bilingue prevista dall'articolo 1, della legge regionale 20/1973, e dall'articolo 14 della legge regionale 15/1996, deve essere conforme a quanto indicato dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

## Art. 2

1. Il contributo viene assegnato agli Enti indicati dall'articolo 1, su presentazione di apposita domanda di rimborso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, da inoltrare entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Direzione regionale competente per disposizione di legge.

2. La domanda di rimborso deve essere corredata della seguente documentazione:

a) breve relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare;

b) preventivo sommario delle spese che si ritiene di dover sostenere durante l'anno di competenza per far fronte alle esigenze di cui alle leggi regionali 20/1973 e 15/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 3

1. Il contributo è assegnato nella misura massima prevista dalla legge, pari al 75 per cento della spesa sostenuta.

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la misura del contributo, da concedere a ciascun beneficiario, verrà ridotta proporzionalmente tra tutti gli Enti che abbiano presentato domanda.

## Art. 4

1. L'ammontare del contributo è determinato ed impegnato entro la fine dell'esercizio in cui è stata presentata istanza.

## Art. 5

1. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, che, ai sensi dell'articolo 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dovrà essere inviata dal legale rappresentante dell'Ente alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 avviene su presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal segretario comunale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è

stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione.

#### Art. 6

1. Per l'anno 2000 il termine di presentazione delle istanze di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art. 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.